



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data **06 Giugno 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **INTERMEDIA BROKER S.P.A.**, al fine di esperire l'esame congiunto previsto dall'art. 2 del DPR 218/2000, propedeutico alla richiesta del trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Sono presenti:

- per la INTERMEDIA BROKER SPA Anna Innocenti, giusta delega del legale rappresentante della Società agli atti del Ministero;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le Andrea Ferrone;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico ;
- per la UILTUCS UIL Naz.le Alfredo Magnifico, giusta delega;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

**PREMESSO CHE**

- la **INTERMEDIA BROKER S.P.A** (d'ora in poi Società) con sede legale in Bologna - inquadrata ai fini Inps nel settore Terziario Commercio - svolge l'attività di intermediazione assicurativa, occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo n. 23 lavoratori ai quali applica il CCNL Terziario/ distribuzione e servizi;
- la Società con nota del 10.05.2013 (Prot. n.32/00011370/MA003.A001 del 21.05.2013) ha richiesto all'intestato Ministero un incontro ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 218/2000 utile all' esperimento dell'esame congiunto propedeutico alla richiesta di un periodo di Cig in deroga;
- il Ministero, pertanto, con nota del 31.05.2013 (Prot. n. 32/0012231/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha illustrato le motivazioni alla base della richiesta dell'ammortizzatore sociale in epigrafe riconducendole in buona sostanza alla necessità di intraprendere un percorso di riorganizzazione. La Società ha infatti acquisito nel settembre del 2011 il ramo d'azienda Energy Broker 2 col relativo personale, nell'intento di aumentare i livelli di erogazione dei servizi incrementando i fatturati e la presenza sul mercato. Tuttavia proprio l'impegno profuso in tale tipo di operazione, al quale non ha fatto seguito il ritorno economico e produttivo sperato, accompagnato dalla stretta finanziaria originata dalla nota crisi economica generale ha prodotto un andamento fortemente

*Youn*

*[Handwritten signatures]*

involutivo dei bilanci della Società come dimostrato dal netto calo registrato a chiusura dell'esercizio finanziario del 2012. La Società ha infine precisato che avendo intrapreso una serie di misure tra cui una riorganizzazione dell'intero complesso aziendale, volta a verificare i presupposti di effettiva e marcata economicità nei servizi erogati, risultano presenti le basi per una possibile, quanto auspicabile, ripresa delle attività a pieno regime. Per tali motivazioni la Società ritiene indispensabile il ricorso ad un periodo di Cassa in deroga che possa, congiuntamente alle suddette iniziative, traguardare la Società stessa fuori dal periodo di crisi in essere;

- in esito a quanto su esposto, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga, al fine di consentire alla Società di superare l'attuale fase di sofferenza.

## CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65."*


## VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

## TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

**Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (Div. IV), istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal 02.05.13 e sino all'01.09.13, per un numero massimo di **23 lavoratori**, ripartiti come di seguito specificato:
  - **Unità di Bologna: n. 15** lavoratori ( di cui n. 1 Part Time al 64,10%) verranno collocati in Cig con riduzione media del 50% dell'orario di lavoro settimanale e punte massime di utilizzo, fermo restando il rispetto della suddetta media nel periodo concesso, del 100%; è prevista la rotazione tra profili professionali fungibili ;
  - **Unità di Milano: n. 6** lavoratori ( di cui n. 1 Part Time al 87,18%) verranno collocati in Cig con riduzione media del 50% dell'orario di lavoro settimanale e punte massime di utilizzo, fermo restando il rispetto della suddetta media nel periodo concesso, del 100% ; è prevista la rotazione tra profili professionali fungibili;
  - **Unità di Vercelli: n. 1** lavoratori, verrà collocato in Cig con riduzione del 50% dell'orario di lavoro settimanale;
  - **Unità di Salerano sul Lambro (LO) : n. 1** lavoratore, verrà collocato in Cig con riduzione del 50% dell'orario di lavoro settimanale;



2. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale periodicamente e su richiesta di parte al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig.
3. La Società stante la crisi di liquidità patita richiederà all'INPS il pagamento diretto dell'integrazione salariale;
4. In merito a ciò le Parti Sociali convengono che nelle more del pagamento delle spettanze di cassa da parte dell'Inps la Società e i lavoratori stessi si attiveranno al fine di aderire alle opportunità di anticipazione sociale per il sostegno al reddito dei lavoratori previste da appositi protocolli d'intesa sottoscritti dalle istituzioni locali/provinciali e gli Istituti di credito aderenti. La Società si dichiara altresì disponibile ad attivarsi a tali fini anche presso l'ente bilaterale di riferimento ovvero l'E.BI.TER.BO.
5. La Società si impegna altresì a proporre alle altre ed affini aziende del Gruppo Intermedia Holding del quale la stessa fa parte, i nominativi dei propri dipendenti sospesi in cassa in relazione ad eventuali loro ricollocazioni.
6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo
7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
9. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 06.06.2013

Letto, confermato e sottoscritto

INTERMEDIA BROKER S.P.A.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UIL TUCS UIL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI